

---

*Ordinanza commissariale 19 luglio 2002, n. 78.*

**Disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni. Sostituzione dell'ordinanza Commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001.**

(B.U.R. n. 35 del 07.08.2002)

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»;

**Visti**, in particolare, i commi 2, 3, 5 dell'articolo 7, della predetta ordinanza recanti disposizioni per l'assegnazione di un contributo mensile ai soggetti evacuati dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione abitativa;

**Visto** il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare, l'articolo 3, comma 7, nella parte in cui dispone che il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso, per il periodo strettamente necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di ricostruzione richieda di liberare temporaneamente l'immobile;

**Rilevato** che il sopracitato articolo 3, comma 7, stabilisce che il contributo per l'autonoma sistemazione viene concesso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, fissato al 31 dicembre 2002 dal D.P.C.M. 13 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 2002, n. 5;

**Richiamate** le proprie ordinanze n. 34 dell'11 ottobre 1997, n. 39 del 16 ottobre 1997, n. 49 del 5 novembre 1997 e n. 82 del 9 aprile 1998 le quali disciplinano i primi interventi per l'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 2668/97 ed erogano ai Comuni i contributi previsti;

**Visti** l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3076 del 3 agosto 2000, che estende il beneficio in oggetto agli esercenti le attività commerciali e artigianali, la cui sede aziendale sia stata evacuata per consentire l'esecuzione dei lavori, nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

**Visto** l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000, che così recita: «Il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo è stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori»;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 46 del 16 febbraio 1998 recante ad oggetto: «Disposizione per la concessione alle Comunità dei contributi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni»;

**Richiamata** la propria ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001;

**Ritenuto** opportuno, sulla base delle osservazioni pervenute da parte di alcuni Comuni e di soggetti già beneficiari del contributo, emanare una nuova ordinanza in sostituzione dell'ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001, al fine di agevolare il procedimento di concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

*(Domanda di contributo per l'autonoma sistemazione)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione, concesso ai nuclei familiari, agli ospiti delle comunità nonché agli esercenti attività economiche, come disciplinato dalle ordinanze commissariali n. 34/1997, n. 39/97, n. 49/1997, n. 46/1998, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, cessa al 31 dicembre 2001. Il comma 2, dell'art.1, dell'o.c. n. 34/97 è abrogato.
2. La domanda di contributo per l'autonoma sistemazione, redatta sulla modulistica allegata, può essere presentata presso il Comune competente per territorio, dai nuclei familiari che:
  - a) hanno diritto al beneficio, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 61/1998, dell'art. 9 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947/1999, nonché delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668/1997 e n. 3076/2000 e dell'ordinanza commissariale n. 82 del 9 aprile 1998;
  - b) occupano unità immobiliari, non dichiarate inagibili, qualora, su disposizione del direttore dei lavori, debbano lasciare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di riparazione dell'edificio occupato;
  - c) lasciano i moduli abitativi assegnati per un'autonoma sistemazione.
3. L'obbligo di presentazione della domanda di contributo nell'anno 2002 riguarda anche i soggetti, già beneficiari del contributo nell'anno 2001, che intendano continuare a fruire di tale beneficio.
4. Nella domanda il richiedente si impegna a comunicare al Comune competente per territorio, entro quindici giorni, tutti i fatti che comportano il venir meno del diritto al contributo, nonché ogni fatto che comporta una modificazione, anche solo per l'aspetto economico, della soluzione abitativa adottata.

### **Art. 2**

*(Requisiti per l'ammissibilità)*

1. Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all'art. 1, che per la propria sistemazione affrontino spese documentabili per:
  - a) canoni di locazione;
  - b) sistemazione di tipo alberghiero, detratte le eventuali spese per il vitto;
  - c) l'acquisto di strutture mobili temporanee (moduli abitativi mobili, roulotte, camper, prefabbricati). In tale fattispecie, l'interessato, dichiara di aver acquisito le autorizzazioni, se previste dalla legge, ai fini dell'installazione della struttura, e di impegnarsi alla immediata rimozione della stessa struttura una volta completati i lavori di ricostruzione dell'abitazione.
2. Sono altresì ammessi a contributo coloro che sono ospitati presso parenti o affini, entro il quarto grado, non facenti parte, alla data della domanda, del nucleo familiare ospitato. Il nucleo familiare ospitante si impegna a garantire la predetta sistemazione fino alla ricostruzione dell'abitazione.

**Art. 3**  
*(Documentazione)*

1. La domanda di contributo deve essere comprovata, a seconda dei casi di cui all'art. 2, dalla seguente documentazione:
  - a) fotocopia del contratto di locazione e dei documenti attestanti il pagamento dei canoni (art. 2, comma 1, lettera a), salvo l'obbligo del Comune di denunciare eventuali irregolarità all'autorità competente;
  - b) fattura o altro documento probatorio (art. 2, comma 1, lettera b);
  - c) documentazione di acquisto della struttura mobile temporanea (art. 2, comma 1, lettera c);
  - d) dichiarazione del parente o affine, entro il quarto grado, da cui si evince l'impegno a garantire l'ospitalità al soggetto beneficiario del contributo fino alla data di ricostruzione dell'abitazione (art. 2, comma 2);
  - e) dichiarazione del direttore dei lavori (art. 1, comma 2, lettera b);
  - f) verbale di riconsegna del modulo abitativo (art. 1, comma 2, lettera c).

**Art. 4**  
*(Erogazione del contributo)*

1. La data di decorrenza del contributo è fissata dal Comune in relazione al momento in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione. Il periodo di erogazione ricomprende il mese in cui inizia l'autonoma sistemazione fino al mese in cui si verifica la cessazione della stessa.
2. Il contributo cessa immediatamente di essere erogato con l'avvenuta dichiarazione di agibilità o abitabilità dell'immobile, a seguito dell'ultimazione dei lavori di ricostruzione, fatte salve le sopravvenute cause di decadenza di cui al comma 1, dell'articolo 6.
3. Nel caso di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo può essere erogato a far data dall'inizio dei lavori e perdura fino al giorno antecedente la data fissata, con apposita dichiarazione del direttore dei lavori, per il rientro.
4. Il contributo può essere calcolato, su richiesta dell'interessato, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, a decorrere dalla data di inizio, debitamente comprovata, dell'autonoma sistemazione, anche se questa risulta antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Il Comune competente, accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, provvede all'erogazione entro sette giorni dall'attribuzione dei fondi.
6. La concessione del contributo previsto dalla presente ordinanza presuppone e comporta esplicita rinuncia all'assegnazione di alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione gratuitamente dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti.

**Art. 5**  
*(Mutamento nella composizione del nucleo familiare)*

1. I mutamenti nella composizione del nucleo familiare, per fatti intervenuti successivamente alla data del sisma, non rilevano ai fini della quantificazione del contributo, calcolato sulla base della certificazione anagrafica riferita alla data dell'ordinanza di sgombero ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori prevista all'art. 1, comma 2, lettera b.

**Art. 6**  
*(Cause di decadenza)*

1. Costituiscono cause di decadenza dal diritto al contributo:
  - a) l'esercizio dei poteri sostitutivi comunali per l'accertata inerzia del proprietario;
  - b) la sopravvenuta dichiarazione di decadenza o di revoca del contributo concesso per i lavori di ricostruzione;
  - c) la scadenza del termine di fine lavori previsto dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 5180/1998 e successive modificazioni;
  - d) la scadenza del termine di ventiquattro mesi di fine lavori decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo per i lavori previsti nei programmi integrati di recupero;
  - e) la rinuncia del nucleo familiare beneficiario del contributo al rientro nell'abitazione oggetto di lavori di ricostruzione.
2. Le cause di decadenza indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non operano qualora il beneficiario del contributo sia soggetto diverso dal proprietario. In tale caso comunque, il contributo cessa decorsi, al massimo, dodici mesi dal verificarsi della causa di decadenza, fatti salvi i minori termini conseguenti alla soppressione, nelle regioni Umbria e Marche, del contributo per l'autonoma sistemazione.
3. Le cause di decadenza indicate alle lettere c) e d) del comma 1, non operano fino al 31 agosto 2002, qualora il Comune abbia assegnato proroghe o ulteriori termini per l'ultimazione dei lavori. Sono, comunque, sempre fatte salve le sospensioni dei lavori disposte a norma di legge e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 24 maggio 2002, n. 485.
4. Nel caso in cui l'immobile ammesso a contributo per la ricostruzione risulti in comproprietà, il provvedimento di decadenza dal contributo riguarda solo il comproprietario di cui è stata accertata l'inerzia.
5. Il Comune competente provvede al recupero delle eventuali somme indebitamente erogate, in riferimento al periodo successivo all'intervenuta causa di decadenza, e denuncia all'Autorità giudiziaria i casi di dichiarazioni non veritiere.

**Art. 7**  
*(Ammontare del contributo)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. In ogni caso, il contributo non può superare l'ammontare della spesa sostenuta mensilmente.
2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo è erogato fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto della struttura mobile, detratti gli importi già percepiti.

**Art. 8**  
*(Sostituzione dell'ordinanza n. 116/2001)*

1. La presente ordinanza sostituisce la propria ordinanza n. 116 del 27 dicembre 2001 e ne fa salvi gli effetti prodottisi compatibili con le presenti disposizioni.